

# CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme  
Duca di Savoia, di Genova

Principe di Piemonte ec. ec.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina, —  
Visto il Disposto dall'Art. 74. Del Regolamento annesso alle Lettere Patenti in Data 9. Agosto 1834.  
Abbiamo Ordinato ed Ordiniamo che l'infraescritto progetto di legge, in presentato alla Camera dei Deputati dal citato Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina  
il quale è altresì incaricato di sostenere la discussione.

## Articolo 1°

La ragione all'alloggio militare degli Uffiziali ed Impiegati delle Amministrazioni militari che avente del Disposto dell'Art. 74. Del Regolamento annesso alle Lettere Patenti del 9. Agosto 1836, avrebbe a favore dei medesimi, la tassella che la finora loro in un luogo medesimo sia maggiore di tre Mesi, s'intenderà, dunque le attuali straordinarie circostanze duratrici sino a guerra finita.

## Articolo 2°

Per suffitta straordinaria somministranza le Città o Comunità avranno ragione alla continuazione della retribuzione per l'alloggio da esse loro provveduto agli Uffiziali ed Impiegati delle Amministrazioni militari a seconda di quanto è prescritto dall'Articolo 74. Del Regolamento annesso alle citate Lettere Patenti.

Corino addì 21. Novembre 1848.

C. Alberto

L. Masson

Relazione  
alla  
Camera dei Deputati

Signori 88

La legge del 9. Agosto 1836.  
relativa alle somministrazioni dovute  
alle Truppe in Marcia, in Distaccamento  
ed agli alloggiamenti stabiliti, che  
la ragione dell'alloggio militare a  
favore degli Uffiziali e degli Impiegati  
delle Amministrazioni militari essa  
a loro favore sempre quando la  
dimora delle truppe in un luogo  
medesimo è maggiore di tre mesi.

Le attuali straordinarie circostanze  
esigendo che una siffatta somminis-  
trazione non venga ristretta al  
suddiviso periodo di tempo, ma  
bensì estesa a quella maggior  
durata che le presentane esigenze  
saranno per richiedere, vengo a  
proporre col seguente progetto di  
Legge che la ragione dell'alloggio  
militare agli Uffiziali ed Impiegati  
delle Amministrazioni militari,  
sia durativa fino a guerra finita,  
e che per non aggravare il sovraccio  
le Città o Comunità sia pure conti-  
nuata a loro favore la retribuzione  
per l'alloggio da esse provveduto  
a seconda di quanto trovi stabilito  
dalla citata Legge del 9. Agosto 1836.

(Prop. 100.)

## Camera de' Deputati

Progetto di legge presentato dal  
Ministro Segretario di Stato  
per gli affari di guerra e marina

in tornata 21 novembre 1848

Modificazione alle Dr. Salenti 9 agosto 1858  
sopra la somministrazione dell' alloggio  
militare agli ufficiali